Accordo Quadro

tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

е

LIST S.p.A.

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2024 (prot. n. 166752)

е

LIST S.p.A. in prosieguo denominata "LIST", con sede legale in Via Pietrasantina, 123 – 56122 Pisa, codice fiscale e partita iva 00928190503, REA n.89046, capitale sociale Euro 10.800.000 interamente versati, qui rappresentata dal Legale Rappresentante, dott. Alvise Insalaco, nato a Palermo (PA), il 02/03/1971, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della LIST S.p.A., in qualità di Amministratore Delegato, investito dei poteri necessari con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2019 (di seguito anche indicata "LIST") Congiuntamente denominate le "Parti".

Premesso che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la
 diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento
 superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della
 cooperazione scientifica e della didattica internazionale;
- LIST, forte delle conoscenze strategiche acquisite nell'ambito del settore di business che la

contraddistingue, con l'intendimento di rimanere in costante contatto con il mondo scientifico, si propone di sviluppare la sua collaborazione con l'Università nel campo della ricerca e dell'attività didattica, sia a compendio della formazione accademico-professionale, sia per fornire una migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità di placement, oltre a offrire applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, nonché strutture per tirocinio (curriculare, extracurriculare, formativo e di orientamento), contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- LIST assicurerà, nei modi che riterrà più opportuni, il rispetto della disciplina prevista nel presente Accordo Quadro da parte delle aziende del Gruppo LIST che saranno coinvolte nel rapporto di collaborazione con l'Università;
- è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro di seguito semplicemente "Accordo" - promuovere la cooperazione congiunta delle persone e dei laboratori delle Parti per la ricerca, che consenta l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità.

In particolare, l'Università si prefigge di:

- promuovere una maggiore integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato,
 che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro;
- favorire in generale lo sviluppo dell'attività di ricerca in settori altamente qualificati;
- attrarre studenti verso l'Ateneo di Trieste, proponendo esperienze formative altamente qualificate, con potenzialità di futuro inserimento professionale;
- far conoscere agli studenti dell'Università degli Studi di Trieste LIST, una significativa realtà
 aziendale del territorio, estesa su scala nazionale ed internazionale, nel settore della
 consulenza finanziaria quantitativa.

LIST si prefigge di:

- implementare la propria immagine non solo nel contesto territoriale, ma a livello nazionale e internazionale;
- favorire la diffusione della conoscenza del proprio peculiare settore di business e sviluppare attività di ricerca ad alta specializzazione;
- offrire opportunità di specializzazione a laureandi e neolaureati, dottorandi e neodottori di ricerca.

Tale forma di collaborazione richiede, a parere delle Parti, il perfezionamento di un'intesa di ampio respiro, quale il presente Accordo, che ne definisca le linee generali e comuni di svolgimento, rinviando a successivi contratti la disciplina attuativa.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
 - didattica a tutti i livelli previsti dall'ordinamento universitario compreso l'aggiornamento professionale e la formazione ricorrente e permanente;
 - organizzazione di periodi di studio, tirocini o stage per gli studenti da svolgersi eventualmente anche fuori sede o all'estero;
 - orientamento in entrata, in itinere ed in uscita degli studenti, collegato alla selezione e al reclutamento delle risorse umane;
 - ricerca scientifica, con la possibilità per i docenti di svolgere attività di ricerca e di didattica anche in altre Università e centri di ricerca, eventualmente anche all'estero;
 - brevetti, spin-off e attività di start-up;
 - divulgazione scientifica, trasferimento tecnologico e consulenza professionale, e, più in

- generale, trasferimento delle conoscenze al territorio e alla collettività per promuoverne lo sviluppo socio-economico quale terza missione dell'università;
- diffusione delle informazioni sulle iniziative intraprese negli ambiti sopra elencati.
- 1.2 LIST dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per le seguenti attività, da svolgersi presso le proprie sedi e/o presso le sedi universitarie:
 - svolgimento di docenza frontale nei corsi di laurea e di dottorato di ricerca e finanziamento di contratti di docenza;
 - svolgimento di tirocini per laureandi;
 - svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea e di dottorato di ricerca, di comune interesse delle parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship di LIST o di una delle società del Gruppo LIST;
 - attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento di un titolo di studio universitario (laurea, master, dottorato di ricerca) o allo svolgimento di un percorso di ricerca;
 - svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche post laurea, post master e post dottorato;
 - attivazione di contratti per assegnisti di ricerca e per ricercatori universitari a tempo determinato nonché di borse di avviamento alla ricerca.
- 1.3 LIST dichiara altresì la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per ulteriori attività didattiche quali:
 - organizzazione di visite aziendali;
 - organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari sia in Università sia presso i propri stabilimenti;
 - organizzazione di presentazioni aziendali ed eventi di recruiting con modalità da concordare tra LIST e lo Sportello del Lavoro.

1.4 Le Parti convengono di rendersi disponibili a un uso congiunto dei reciproci laboratori che opererà secondo le modalità e i termini descritti nei successivi articoli e che opererà nell'ambito della collaborazione reciproca di cui al presente Accordo. Altresì le Parti intendono promuovere l'uso condiviso dei laboratori affinché si possano raggiungere i massimi livelli di eccellenza nell'ambito della ricerca relativa ai settori di interesse comune.

Articolo 2 – Attività di collaborazione nella ricerca

- 2.1. Le Parti possono attuare una collaborazione, regolamentata da ulteriori appositi accordi scritti, che si articolerà anche mediante:
 - uso dei Laboratori collocato nelle Aree definite al successivo art. 5, con destinazione, totale
 o parziale all'esercizio di attività congiunte;
 - svolgimento congiunto di attività di ricerca di comune interesse;
 - gestione delle tecnologie e delle conoscenze acquisite;
 - acquisizione della collaborazione di ricercatori, tesisti e borsisti;
 - altre attività di interesse comune che potranno essere successivamente definite.
- 2.2 Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo Quadro, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria e assicurativa.

Tali atti dovranno prevedere altresì la nomina di un referente per ciascuna Parte, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale, la titolarità dei risultati, le modalità di regolamentazione dei risultati brevettabili e

la pubblicazione dei risultati, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 7 e 8 del presente Accordo Quadro. Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3 – Clausola di non concorrenza

3.1 Le attività svolte in attuazione del presente Accordo Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente Universitario dell'Accordo di cui all'art. 15 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 4 – Clausola di limitazione di responsabilità

- 4.1 LIST non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.
- 4.2 L'Università non si assume le obbligazioni di LIST né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di LIST.
- 4.3 È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da LIST; è parimenti esclusa ogni garanzia di LIST per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 5 – Ubicazione delle attività

- 5.1. Le Parti convengono, sin d'ora, che le attività del Laboratorio saranno localizzate presso le aree di seguito indicate:
 - in apposite aree presso i Laboratori di Ricerca localizzati nella Sede dell'Università, appositamente attrezzati a cura dell'Università, che rimarrà unico proprietario di tutti i relativi apparati, strumentazioni e arredi, ivi localizzati, restando inteso che LIST ne avrà l'utilizzo per tutte le finalità previste dal presente Accordo;

- in apposite aree degli stabilimenti di LIST, denominate "Laboratori"; LIST rimarrà l'unica proprietaria di tutti i relativi apparati, strumentazioni e arredi, ivi localizzati, restando inteso che l'Università ne avrà l'utilizzo per tutte le finalità previste dal presente Accordo.
- 5.2 Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici dell'Università le Parti dovranno concordare, ove possibile, le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
- 5.3 Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
- 5.4 In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientificotecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 6 - Riservatezza

- 6.1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (che verranno di volta in volta stabilite e specificate nei singoli contratti di ricerca e/o di sviluppo) nonché della riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 8. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere altresì strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e la documentazione di cui verranno comunque a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo; a tal fine adotteranno tutte le misure necessarie e/o opportune.
- 6.2. Le Parti si obbligano a fare osservare l'impegno di cui al punto precedente del presente articolo a tutti coloro che sotto qualsiasi forma collaboreranno con le stesse, rispondendone nei

confronti dell'altra Parte.

Articolo 7 – Pubblicazione dei risultati

- 7.1 Le Parti si impegnano a non pubblicare i risultati delle ricerche derivanti dall'attività del laboratorio congiunto, così come dei lavori di ricerca e di tesi, senza l'assenso scritto della controparte sul testo da pubblicare, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
- 7.2 In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
- 7.3 Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Articolo 8 – Diritto di protezione della proprietà intellettuale

- 8.1 Le Parti convengono e riconoscono che, nell'ambito del presente Accordo, è possibile che dalla ricerca conseguano esiti inventivi. La titolarità di questi ultimi, seguirà il principio generale di esclusività qualora conseguiti dall'attività di una sola delle parti e di contitolarità qualora conseguiti da attività congiunte di entrambe le parti.
- 8.2 In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà congiunta sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi

- 9.1 Ciascuna parte potrà chiedere di utilizzare i segni distintivi dell'altra parte (sigillo, logo, denominazioni, etc.) solo ed esclusivamente per le finalità del presente Accordo, ivi incluse le finalità promozionali e di diffusione dell'iniziativa e dei suoi risultati, comunque in maniera da non ledere l'immagine, la reputazione e il decoro dei contraenti. Ad ogni modo sarà necessaria una richiesta formale per il caso specifico.
- 9.2 La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo3 espresso consenso scritto.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

- 10.1 L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. LIST garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
- 10.2 Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Nel caso di attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca, LIST o una delle società del Gruppo LIST garantisce all'apprendista, durante l'attività di ricerca in apprendistato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile alle stesse condizioni del proprio personale.
- 10.3 Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e

successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

- 11.1 Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili
- 11.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche, che compaiono nel presente Accordo in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Accordo, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
- 11.3 Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web (per LIST, www.list-group.com; per Università di Trieste www.units.it).

Articolo 12 – Durata dell'Accordo

12.1. La durata del presente Accordo è convenuta in anni 5 dalla data della stipula ed è rinnovabile per ulteriori periodi di 5 anni mediante scambio di note scritte tra le Parti almeno due mesi prima della scadenza.

- 12.2 I Contraenti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di 3 mesi.
- 12.3 Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo Quadro comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
- 12.4 In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
- 12.5 Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.
 Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione (salvi diversi accordi) del caso previsto all'ultimo periodo del terzo comma.

Articolo 13 – Clausola 231 – Codici etici e antidiscriminazione

- 13.1 L'Università dichiara di aver ricevuto copia, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da LIST S.p.A. in ottemperanza al D.lgs. 231/01.
- 13.2 L' Università si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di LIST.
- 13.3 L'inadempimento, da parte dell'Università, a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 ai fini dell'esecuzione degli incarichi di cui al presente Accordo Quadro ed i relativi Accordi Attuativi, costituisce grave inadempimento da parte dell'Università ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455

- 13.4 E' fatto sempre salvo in ogni caso il diritto di LIST al risarcimento completo dei danni.
- 13.5 In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte di LIST non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti a LIST dalla presente clausola.
- 13.6. LIST dichiara di aver ricevuto copia, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto dei documenti denominati "Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Trieste" nonché del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.. LIST si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nei succitati documenti. L'inadempimento, da parte di LIST, a tali obblighi costituisce grave inadempimento da parte di LIST S.p.A ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c.
- 13.7 Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Articolo 14 – Antiriciclaggio

14.1 Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei

flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 15 – Responsabili e comunicazioni

15.1. I responsabili del presente Accordo, sono:

per l'Università il prof. Erik Vesselli del Dipartimento di Fisica

per LIST il dott. Paolo Olivieri, Head of Generali Group Bespoke Solutions

In caso di sostituzione del proprio responsabile ciascuna Parte informerà l'altra non appena

possibile con comunicazione scritta.

I responsabili dell'Accordo concorderanno le proposte operative in merito a:

definizione del contenuto e del calendario delle attività;

monitoraggio e verifica dell'operatività del presente Accordo, con la predisposizione di

eventuali relazioni;

valutazione, definizione e approvazione di nuove attività da acquisire all'interno dei progetti

condivisi;

supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una visione

globale e uniforme dell'attività svolta nell'uso congiunto dei laboratori;

formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della

collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo.

15.2. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC (eventualmente anticipata via posta

elettronica), ai seguenti indirizzi:

quanto all'Università:

Università degli Studi di Trieste, Settore Servizi alla Ricerca e Terza missione,

Piazzale Europa 1, 34127 Trieste;

Pec: ateneo@pec.units.it

quanto a LIST:

Pagina 13 di 15

LIST S.p.A., via Pietrasantina 123, 56122 Pisa;

Pec: LISTSPA@LEGALMAIL.IT

o ad altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.

Articolo 16 - Risoluzione delle controversie

16.1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Accordo.

16.2. Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Articolo 17 - Spese

17.1 Il presente Accordo costituisce unicamente un quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

17.2 Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

17.3 Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R.

n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Date e luoghi delle firme digitali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificatamente le disposizioni di cui agli artt. 4 (Clausola di limitazione della responsabilità),13 (Clausola 231-Codici etici e antidiscriminazione) e 16 (Risoluzione delle controversie).

Università degli Studi di Trieste Il Rettore prof. Roberto Di Lenarda

LIST S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Alvise Insalaco